



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28/7 in data 31/03/2008

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 Definizioni
ART. 2 Ambito e scopo del Regolamento

TITOLO II - OCCUPAZIONI e CONCESSIONI

CAPO I DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

- ART. 3 Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale
ART. 4 Criteri e limiti delle occupazioni
ART. 5 Tipologie di occupazioni
ART. 6 Occupazioni abusive
ART. 7 Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza
ART. 8 Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche
ART. 9 Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante
ART. 10 Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio
ART. 11 Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale
ART. 12 Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi
ART. 13 Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
ART. 14 Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri
ART. 15 Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi
ART. 16 Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci
ART. 17 Occupazioni per installazione chioschi ed edicole
ART. 18 Occupazione per passi carrabili permanenti
ART. 19 Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili
ART. 20 Occupazioni con distributori di carburante
ART. 21 Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere
ART. 22 Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste
ART. 23 Occupazioni per installazione opere di arredo urbano
ART. 24 Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione
ART. 25 Altre forme di occupazione

CAPO II CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE – PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI

- ART. 26 Indirizzi organizzativi
ART. 27 Rapporti con l'utenza
ART. 28 Il responsabile del procedimento unico
ART. 29 Richiesta di occupazione
ART. 30 Istruttoria della domanda
ART. 31 Atto di concessione
ART. 32 Durata
ART. 33 Titolarità della concessione
ART. 34 Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

ART. 35	Modifica, sospensione, revoca della concessione
ART. 36	Decadenza della concessione
ART. 37	Obblighi del concessionario
ART. 38	Spese ed oneri di manutenzione

CAPO III ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 39	Istituzione ed ambito di applicazione del canone
ART. 40	Soggetto debitore del canone
ART. 41	Criteri determinativi del canone
ART. 42	Suddivisione del territorio comunale
ART. 43	Tariffa ordinaria
ART. 44	Coefficienti moltiplicatori
ART. 45	Modalità di applicazione del canone
ART. 46	Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo
ART. 47	Canoni agevolati
ART. 48	Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale
ART. 49	Occupazioni esonerate dal canone

CAPO IV ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 50	Atti di accertamento del canone
ART. 51	Pagamento canoni per le occupazioni permanenti
ART. 52	Pagamento per le occupazioni temporanee
ART. 53	Criteri per la modalità di pagamento
ART. 54	Riscossione coattiva
ART. 55	Rimborsi
ART. 56	Attività di verifica e controllo
ART. 57	Sanzioni
ART. 58	Rimozione delle strutture od impianti su occupazioni abusive
ART. 59	Contenzioso

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60	Norme transitorie
ART. 61	Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c);
 - b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l' utilizzo esclusivo, anche di fatto, da parte di soggetti individuati, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett.c);
 - c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulta costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Parma;
 - d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all'uso pubblico della comunità.
 - e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione all'occupazione

ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche e i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici del Comune, tenuto conto del valore economico dell'uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all'uso comune.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

ART. 3 - Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

ART. 4 – Criteri e limiti delle occupazioni

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Art. 5 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni, in relazione alle destinazioni, si possono distinguere secondo le tipologie che seguono :
 - occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza (art. 7);
 - occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche (art. 8);
 - occupazioni per esercizio commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 9);
 - occupazioni per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio (art.10);
 - occupazioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale (art. 11);
 - occupazioni per spettacoli viaggianti, giostre e per spettacoli circensi (art. 12);
 - occupazioni per esercizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (art. 13);
 - occupazioni con ponteggi, strutture, impianti, accessi carrai ecc. per lavori edili od interventi di varia natura (art. 14);
 - occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (art.15)
 - occupazioni per traslochi e carico o scarico di merci (art. 16);
 - occupazioni per installazioni chioschi od edicole (art. 17);
 - occupazioni con passi carrabili permanenti (art. 18);
 - occupazioni per installazione insegne ed impianti pubblicitari (art. 19);
 - occupazioni per installazione distributori di carburanti (art. 20);
 - occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere (art. 21);
 - occupazioni all'esterno delle edicole per esposizioni giornali o riviste (art. 22);
 - occupazioni per installazioni opere di arredo urbano (art. 23);
 - occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione (art. 24)
 - altre forme di occupazione (art. 25).
2. In relazione alla natura e finalità dell'occupazione e delle esigenze di interesse pubblico che rilevano per ogni specifica richiesta di autorizzazione, l'ufficio unico competente, di cui all'art. 26, comma 2, nell'atto formale di concessione dell'autorizzazione determina la durata della stessa.

Sono permanenti le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

 - a) "pluriennali", che durano per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, senza rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore

Art. 6 - Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto che ne autorizza la concessione, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta e non rinnovata entro 15 giorni dalla data di fine validità e quelle per le quali la concessione sia decaduta.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 7 – Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza

1. In presenza di straordinarie ed eccezionali situazioni di emergenza ossia quando si tratti di far fronte a situazioni di gravi ed irreparabili danni a persone o cose attraverso l'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici può essere effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione, purché l'interessato ne dia immediata comunicazione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax, al Comando del Corpo di Polizia Municipale e provveda alla presentazione della richiesta di concessione dell'autorizzazione all'occupazione entro 48 ore al competente ufficio unico comunale.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l'occupazione si intende abusiva e si applica la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 57.
Il responsabile è tenuto alla immediata rimozione di opere, impianti o materiali.

Art. 8 – Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.
2. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su suolo, area o spazio pubblico devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
3. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione.

ART. 9 – Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per una sosta limitata ad un tempo breve, strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, nell'esercizio legittimo del commercio in forma itinerante, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

ART. 10– Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici, come definiti all'art.1 lett. c), da parte dei titolari degli esercizi di vendita con l'esposizione di merci in prossimità degli esercizi medesimi, con o senza strutture, è soggetta a concessione comunale.

Art. 11 – Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività culturali, sportive, politiche e di promozione e valorizzazione commerciale è consentita in osservanza di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 12 – Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici è disciplinata, per la parte non afferente al canone, dal Regolamento sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi del Comune di Parma.

Art. 13 - Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi è disciplinata dal "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio e di somministrazione" e dalla Disciplina di attuazione dell'art. 10 dello stesso Regolamento.

Art. 14 - Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri

1. E' vietato eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per un tempo breve, con l'occupazione di suoli, aree e spazi pubblici, senza l'acquisizione di formale concessione del Comune che dovrà dettare prescrizioni e limiti a garanzia della sicurezza ed incolumità di persone e cose.
2. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo, area o spazio pubblico, esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ecc. ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Le occupazioni di cui al presente articolo, in particolare con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili, devono inoltre osservare norme e prescrizioni degli strumenti urbanistici, del R.U.E, del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento di Igiene.
4. L'eventuale concessione di occupazione per accesso carraio ad un cantiere da suolo, area o spazio pubblico, è soggetta alle medesime norme che disciplinano i passi carrai, ad eccezione della durata dell'autorizzazione che deve essere correlata alla fine dei lavori.

ART. 15 - Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi

1. E' consentito l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (cantante, suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) su suolo, aree e spazi pubblici, per un massimo di cinque giorni consecutivi, senza l'autorizzazione comunale di pubblica sicurezza e di occupazione del suolo pubblico.

2. Resta fermo che, in ogni caso, è vietata l'occupazione in modo temporaneo o permanente di marciapiedi, portici o di suolo, aree e spazi pubblici qualora, anche a causa del radunarsi di più persone che osservano od ascoltano le esibizioni, sia impedita la libera circolazione.

ART. 16 – Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci

1. E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con mezzi o strutture atte ad effettuare traslochi o carico e scarico merci. Di norma la concessione ha durata pari a giorni uno e la relativa attività può essere svolta dalle ore 7,00 alle ore 21,00.
Qualora l'occupazione riguardi operazioni di trasloco, la concessione è rilasciata contestualmente per entrambi gli spazi di partenza e di arrivo.

Art. 17 – Occupazioni per installazione chioschi ed edicole

1. L'occupazione di suolo pubblico con chioschi ed edicole deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano per la regolamentazione del sistema dell'offerta della stampa quotidiana e periodica e della Disciplina di attuazione dell'art. 13 del suddetto Piano.

Art. 18 –Occupazione per passi carrabili permanenti

1. E' considerata passo carrabile qualunque apertura sul suolo o spazio pubblico idonea a consentire l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

ART. 19 - Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili

1. Le occupazioni destinate alla installazione di insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili, sono sottoposte alla osservanza delle vigenti disposizioni del RUE nonché della disciplina regolamentare del "Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari".

Art. 20 - Occupazioni con distributori di carburante

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori con occupazione di suolo, aree e spazi pubblici sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. L'occupazione di suolo, area e spazi pubblici per l'installazione di distributori di cui al comma precedente è subordinata all'osservanza delle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e della disciplina del "Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari -".
3. L'occupazione dovrà inoltre essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento per la rilocalizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nel Comune di Parma.